

REGOLAMENTO (CEE) N. 1777/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1991

che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale dimi-

nuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 815/91 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, validi per le importazioni da realizzare nel terzo trimestre 1991, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.⁽²⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.